

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci delegati del 25 maggio 2023

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

1. E' costituita, tra i dipendenti ed i pensionati delle Società del Gruppo FNM (inteso quale comprensivo delle società che siano legate da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 20.05.1970 n. 300, della legge 07.12.2000 n. 383 e dell'accordo in data 18.11.1970 e seguenti, stipulati tra le Società del Gruppo FNM e le Organizzazioni Sindacali, un'Associazione apartitica, democratica che svolge la propria attività in forma autonoma e non ha fini di lucro.
2. Tale Associazione, direttamente o in collaborazione con circoli aziendali ed altre strutture di partecipazione democratica presenti sul territorio, ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare ai diversi livelli associativi, attraverso i regolamenti dell'amministrazione delle Società del Gruppo FNM, attività ricreative, culturali, turistiche, sportive, sociali, assistenziali al fine di elevare la qualità della vita e la crescita personale e collettiva dei dipendenti e dei pensionati delle Società del Gruppo FNM e dei rispettivi nuclei familiari.
3. L'Associazione curerà anche quelle ulteriori attività, promosse dalle Società del Gruppo FNM o derivanti dagli accordi firmati con le Organizzazioni Sindacali che hanno aderito alla R.S.U., concernenti materie connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti e i pensionati delle Società del Gruppo FNM.
4. Tale Associazione assume il nome di "Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano" ed assume la sigla "CRA FNM".
5. Il CRA FNM ha sede in Milano in Piazzale Luigi Cadorna n. 14.

Art. 2 SOCI

1. All'associazione possono aderire:
 - a) i dipendenti assunti con:
 - 1) contratto a tempo indeterminato;
 - 2) altre tipologie di contratto della durata di almeno sei mesi;
 - b) i pensionatidelle Società di cui all'art. 1 comma 1 con le quali sia contrattualmente previsto il contributo a carico delle società stesse, nei modi previsti dall'art. 3.
2. Ogni comunicazione del CRA FNM sarà inviata tramite email all'indirizzo comunicato dal Socio; in mancanza dell'indirizzo email le comunicazioni saranno inviate ai Soci dipendenti presso il rispettivo luogo di lavoro ed ai Soci pensionati presso l'ultima residenza conosciuta.

Art. 3 ISCRIZIONE E RECESSO

1. L'iscrizione al CRA FNM deve essere richiesta dall'interessato secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e la piena ed incondizionata accettazione, da parte dell'interessato delle norme del presente Statuto e del Regolamento del CRA FNM, nonché di quelle collettive e delle loro successive variazioni.
3. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene ricevuta la domanda.
4. Non sono ammesse iscrizioni retroattive.
5. L'impegno del Socio è annuale e si intende tacitamente rinnovato se non sono state presentate le dimissioni nei termini previsti dal Regolamento.
6. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

7. La qualità di Socio si perde:
 - a) per mancato versamento della quota sociale nel termine fissato dal Regolamento;
 - b) per radiazione ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;
 - c) per decadenza ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

Art. 4 **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. La qualità di Socio, acquisita con il versamento della quota annuale di iscrizione, dà diritto:
 - a) al voto per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati;
 - b) a frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi in cui vengono svolte le attività del CRA FNM.
 - c) a partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dal CRA FNM ed a fruire di tutti i servizi dallo stesso erogati.
2. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta dagli organi competenti nel rispetto dello Statuto stesso.

Art. 5 **NUCLEO FAMILIARE**

1. Ad ogni effetto del presente Statuto il nucleo familiare dell'iscritto è definito, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti, nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione,.
2. Il CRA FNM fa riferimento allo stato di famiglia che il Socio ha comunicato all'ufficio retribuzioni della Società di appartenenza.
3. Per i Soci pensionati ogni variazione del nucleo familiare deve essere comunicata al CRA FNM, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con raccomandata con avviso di ritorno da spedire entro 30 giorni e tutti i suoi effetti decorrono dalla data della variazione stessa.

Art. 6 **ENTRATE**

1. Il CRA FNM provvede ai propri scopi con:
 - a) i contributi versati dalle Società del Gruppo FNM, di cui all'articolo 1;
 - b) le quote associative versate dai Soci dipendenti e dai Soci pensionati;
 - c) gli interessi ed i rendimenti delle disponibilità amministrate;
 - d) ogni altro provento che spetti o affluisca al CRA FNM a qualsiasi titolo.

Art. 7 **CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE**

1. I contributi sono corrisposti:
 - a) dalle Società del Gruppo FNM nella misura stabilita dagli accordi sindacali in percentuale sulle competenze lorde globali a qualsiasi titolo maturate da tutto il personale dipendente.
2. L'entità di tutti i contributi, di cui alla precedente lettera a), è definita a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali di definizione dei contributi a carico delle Società del Gruppo FNM.
3. Le quote associative sono corrisposte:
 - a1) dai Soci dipendenti da trattenere a cura della Società dalla quale dipendono.
 - b1) dai Soci pensionati
4. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, nel

qual caso continua ad avere valore per i familiari fino alla scadenza annuale.

5. L'entità di tutte le quote associative di cui alle precedenti lettere a1) e b1) è definita a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali di definizione dei contributi a carico delle Società del Gruppo FNM.

6. Le quote associative dei Soci dipendenti possono essere anche corrisposte dalla Società di appartenenza quale quota-parte del contributo a carico delle Società stesse.

Art. 8

RITARDO NEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

1. In caso di ritardato versamento dei contributi rispetto ai termini previsti dal Regolamento, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora su base annua, fissato dal Consiglio di Amministrazione del CRA FNM.

2. In caso di ritardato versamento delle quote associative, rispetto ai termini previsti dal Regolamento, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e sulle quote associative dovute è applicata una penale nella misura percentuale, sulla quota stessa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento.

3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione del CRA FNM, ove non sia stata versata dall'iscritto alcuna somma a titolo di quota associativa per un periodo continuativo pari ad almeno tre mesi, disporre, previa lettera di diffida, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cancellazione dell'iscrizione ad ogni effetto, fermo restando l'obbligo al versamento delle quote dovute alla data della cancellazione stessa.

Art. 9

DESTINAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le strutture del CRA FNM e le iniziative dallo stesso promosse sono aperte, oltre che ai Soci ed ai loro familiari, in linea di principio, a tutti i cittadini, alle condizioni previste dai Regolamenti interni, nel limite della ricettività delle singole strutture dopo aver assicurato la priorità ai Soci ed ai loro familiari.

Art. 10

SANZIONI E RICORSI

1. Al Socio che compia atti o tenga comportamenti che contrastino con gli scopi del CRA FNM, che violi quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento possono, da parte del Consiglio di Amministrazione essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto (trasgressione di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni all'Associazione con altri iscritti);
- b) sospensione dalle attività fino ad un massimo di trenta giorni (recidiva nelle trasgressioni per le quali sia stato comminato il richiamo scritto);
- c) sospensione dalle attività con divieto di accesso ai locali da trenta a centoventi giorni (in caso di ulteriore recidiva o di assunzione di cariche sociali in associazioni concorrenti);
- d) radiazione dall'Associazione (per comportamenti che non consentono la prosecuzione del rapporto associativo, e che hanno o avrebbero potuto arrecare danno materiale o morale all'Associazione).

2. Gli Iscritti hanno facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei Delegati contro i provvedimenti di sospensione dalle attività, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. L'Assemblea dei Delegati emetterà deliberazione motivata in merito ai ricorsi di cui al comma precedente.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono inappellabili.

Art. 11 **ORGANI DEL CRA FNM**

1. Sono organi del CRA FNM.:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.

Art. 12 **ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del CRA FNM.
2. L'assemblea è composta da trenta delegati
3. Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.
4. I Soci dirigenti non possono essere eletti nell'Assemblea dei Delegati.
5. Per ogni Società con un numero di iscritti superiore a venti verrà comunque eletto almeno un Delegato.
6. Tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si è candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
7. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni Società con un numero di iscritti superiore a venti verrà comunque eletto almeno un Delegato, non si applica.
8. Ogni società, fermo restando quanto previsto sopra, può eleggere un massimo di tredici dei Delegati componenti l'Assemblea.
9. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di tredici dei Delegati componenti l'Assemblea.
10. Per ognuna delle categorie di Iscritti (dipendenti e pensionati) verrà comunque eletto almeno un Delegato.
11. Tale vincolo non si applica per quelle categorie di Iscritti nelle quali nessun Socio si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
12. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni categoria di Iscritti verrà comunque eletto almeno un Delegato, non si applica.
13. Le modalità di elezione e di sostituzione dei Delegati sono definite, a cura del Consiglio di Amministrazione, nell'apposito Regolamento per l'Elezione dei Delegati.
14. Tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio del CRA FNM, senza soluzioni di continuità, dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione dell'Assemblea dei Delegati.
15. I delegati durano in carica cinque anni (esercizi) e possono essere rieletti.
16. Sono incompatibili le cariche di Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale.
17. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
18. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del CRA FNM;
 - c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per la componente dei Soci dipendenti e pensionati;
 - d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) revoca degli Amministratori e Sindaci per la parte della componente dei Soci dipendenti e pensionati;
 - f) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 38;
 - g) scioglimento del CRA FNM, secondo quanto previsto dal successivo art. 39.

Art. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun Delegato, con le modalità di cui all'art. 2, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento al CRA FNM.
3. In caso di particolare urgenza la convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere spedita almeno tre giorni prima della data della riunione.
4. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un'ora da quella fissata per la prima, e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
6. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Delegati presenti.
3. Ogni Delegato ha diritto ad un voto.
4. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato.
5. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
6. Ciascun Delegato può essere portatore al massimo di una delega.
7. Per modificare l'atto costitutivo del CRA FNM o il suo Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 38.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 39.

Art. 16

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un Segretario designato dal Presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto dal Segretario e da chi presiede l'Assemblea.
2. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 17

SOSTITUZIONE DEI DELEGATI

1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più Delegati si provvede alla sostituzione secondo quanto stabilito dall'art. 12 con le modalità che sono definite a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento per l'Elezione dei Delegati.
2. Qualora nonostante le sostituzioni, di cui al precedente comma, venga a mancare la metà dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da otto membri:
 - a) tre Consiglieri nominati di concerto dalle Società del Gruppo FNM o, in mancanza di accordo, dalla Società capogruppo, scegliendoli tra i Soci del CRA FNM;
 - b) cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati, scegliendoli tra i Soci delle Società del Gruppo FNM; i Soci dirigenti, non possono essere eletti dall'Assemblea dei Delegati.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni (esercizi).
3. I Consiglieri, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio del CRA FNM, senza soluzione di continuità, avendo un minimo di un anno di anzianità d'iscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione dell'Assemblea dei Delegati.
4. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, dovranno essere scelti tra i Soci del CRA FNM.
5. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente il Consigliere decade dalla carica e si provvede alla sostituzione con i criteri di cui al successivo art. 26.
6. Sono incompatibili le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Delegato e di componente del Collegio Sindacale.
7. Sono incompatibili le cariche di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione con le cariche di coordinatore aziendale e/o di gruppo R.S.U. e/o R.S.A., di Componente delle Segreterie sindacali a livello territoriale, a livello regionale ed a livello nazionale.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 12.
9. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, dovranno essere scelti tra i Soci del CRA FNM in considerazione di qualità, doti ed inclinazioni che, nell'ambito del CRA FNM caratterizzano tale figura.
10. Tutte le cariche sono gratuite.
11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare anche i Responsabili delle Sezioni con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Art. 19 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

1. I cinque Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Delegati vengono eletti con le seguenti modalità:
 - a) la votazione avviene su liste di candidati;
 - b) ogni lista è composta da cinque candidati;
 - c) possono essere candidati i Soci con i requisiti di cui all'art. 18;
 - d) ogni lista deve essere sostenuta da almeno un quarto più uno dei delegati che compongono - in quanto presenti - l'Assemblea;
 - e) ogni Delegato può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
 - f) risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra le liste si provvederà ad una nuova presentazione delle liste e ad una nuova votazione.
2. Il Delegato che viene eletto in Consiglio di Amministrazione automaticamente decade dalla carica di Delegato e si provvede pertanto alla sua sostituzione secondo quanto stabilito dall'art. 17.

Art. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, mediante avviso con il relativo ordine del giorno.
2. La Segreteria trasmetterà l'avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci, con le modalità di cui all'art. 2, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri, purché nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.
4. Se un Consigliere o un Sindaco effettivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e si provvede alla sostituzione con i criteri di cui ai successivi art. 26 o art. 34.

Art. 21 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il CRA FNM ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge nel proprio ambito, a maggioranza dei componenti, il Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, ed il Segretario.Il Presidente, il Vicepresidente Vicario ed il Segretario scegliendoli fra i membri eletti dall'Assemblea dei Delegati.
Il secondo Vicepresidente scegliendolo fra i membri nominati dalle Società del Gruppo FNM;
- b) convoca l'Assemblea dei Delegati;
- c) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- d) delibera sull'impiego e l'amministrazione dei fondi in rapporto alle disponibilità ed agli impegni finanziari in atto;
- e) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni sia mobiliari che immobiliari;
- f) delibera sulla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie;
- g) definisce l'organizzazione del CRA FNM;

- h) cura la trasparenza del CRA FNM nella Comunicazione ai Soci;
 - i) cura la gestione del CRA FNM;
 - j) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta dal CRA FNM;
 - k) stabilisce le modalità di iscrizione al CRA FNM;
 - l) stabilisce le modalità di versamento dei contributi e delle quote associative;
 - m) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributivi versati in ritardo;
 - n) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sulle quote associative versate in ritardo;
 - o) emana apposito Regolamento, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi sindacali di definizione dei contributi a carico delle Società del Gruppo FNM, contenente:
 - 1) modalità e limiti per la determinazione dei contributi a carico delle Società;
 - 2) modalità e limiti per la determinazione delle quote associative a carico dei Soci;
- Le eventuali modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione al Regolamento devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei Soci;
- p) approva la costituzione delle Sezioni;
 - q) emana apposito Regolamento che regola l'attività delle Sezioni e conterrà:
 - 1) le norme per la costituzione delle Sezioni;
 - 2) modalità di iscrizione e di recesso;
 - 3) le norme per lo svolgimento delle attività delle Sezioni;
 - 4) le attribuzioni e le competenze dei Responsabili delle Sezioni;
 - 5) le linee guida dei Regolamenti delle Sezioni;
 - 6) limiti per la determinazione della quota di iscrizione alle Sezioni;
 - 7) modalità di versamento della quota di iscrizione alle Sezioni;
 - 8) modalità e limiti di attribuzione di fondi del CRA FNM alle Sezioni;
 - 9) norme relative alla redazione delle relazioni periodiche delle Sezioni contenenti resoconto relativo alle attività svolte ed a quelle programmate;
 - 10) modalità e limiti di utilizzo dei locali e delle attrezzature in dotazione al CRA FNM;
 - 11) modalità e cause di scioglimento delle Sezioni;
 - r) approva i Regolamenti delle Sezioni;
 - s) ratifica l'elezione dei Responsabili di Sezione;
 - t) fissa su proposta dei Responsabili le quote di iscrizione alle Sezioni;
 - u) promuove le iniziative e le attività dell'Associazione e tratta tutte le questioni di carattere generale;
 - v) provvede alla programmazione delle attività sociali predisponendo il bilancio preventivo entro il mese di novembre;
 - w) autorizza le spese relative alle attività programmate nei limiti delle somme stanziare dal bilancio preventivo;
 - x) delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - y) emana apposito "Regolamento per l'elezione dell'Assemblea Delegati" che stabilisce le modalità per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati e la loro sostituzione in caso di dimissioni o decadenza;
 - z) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati;
 - aa) delega i poteri per svolgere operazioni determinanti movimenti finanziari e patrimoniali prevedendo, in ogni caso, la firma abbinata del Presidente, o in sua vece del Vice Presidente Vicario, con quella di uno o più Consiglieri;
 - bb) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del CRA FNM ed alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del CRA FNM medesimo;
 - cc) decide sulla accettazione, sulla radiazione e sulla decadenza dei Soci.
3. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio di

Amministrazione.

Art. 22

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio stesso, in caso di parità, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello del Vicepresidente Vicario, salvo il caso di cui all'art. 21 ultimo comma.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da processo verbale.

Art. 23

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 24

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del CRA FNM e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del CRA FNM, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Vicepresidente Vicario sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente. Nei confronti dei terzi, l'intervento del Vicepresidente Vicario costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
5. Il Segretario redige processo verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
6. Collabora con il Presidente nell'assolvimento di suoi compiti e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
7. Attende a tutte le mansioni che gli siano attribuite dai regolamenti interni o che gli vengono affidate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, ed il Segretario possono assumere, in caso di urgenza ed unitamente, decisioni che successivamente dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 **SEZIONI**

1. Stante la pluralità dei compiti che si attribuiscono al CRA FNM e che concorrono a determinarne le finalità, lo stesso promuove le Sezioni specializzate con compiti di natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali raccoglierà coloro che hanno in comune specifici interessi e predisposizioni.
2. Le Sezioni dovranno tendere a favorire l'estrinsecazione di doti e capacità individuali in armonia con le finalità e gli indirizzi del CRA FNM.
3. Le norme per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni sono stabilite dall'apposito Regolamento secondo quanto stabilito dall'art. 21.
4. Alle Sezioni possono aderire i Soci del CRA FNM.
5. Le Sezioni possono inoltre avvalersi dell'apporto volontario di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi della Sezione.
6. Il Responsabile di Sezione è eletto tra i Soci aderenti alla Sezione stessa; farà da tramite nei collegamenti con il Consiglio di Amministrazione e provvederà anche alla redazione delle relazioni periodiche della Sezione contenenti resoconto relativo alle attività svolte ed a quelle programmate.

Art. 26 **SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più amministratori nominati dalle Società, queste provvedono alla sostituzione.
2. Qualora, durante il mandato, venga a mancare un Amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il sistema della cooptazione, scegliendo il sostituto tra i Soci con i requisiti di cui all'art. 18.
3. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente convoca l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con le modalità di cui all'art. 19.
4. Gli amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 **RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso il CRA FNM per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori.
2. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del Codice civile in tema di conflitto di interessi.
3. In ogni caso gli Amministratori sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
4. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, da dolo o da dolo eventuale, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

5. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Presidente del CRA FNM.
6. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
7. La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
8. La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dall'ufficio degli Amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto dei delegati. In questo caso l'Assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
9. In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Art. 28 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti e verrà nominato nel modo seguente:
 - a) un sindaco effettivo ed uno supplente nominati di concerto dalle Società del Gruppo FNM o, in mancanza di accordo, dalla Società capogruppo;
 - b) due sindaci effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea dei Delegati.
2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni (esercizi).
3. Tutti i membri del Collegio Sindacale, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio del CRA FNM, senza soluzioni di continuità avendo un minimo di un anno di anzianità d'iscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione dell'Assemblea dei Delegati.
4. Sono incompatibili le cariche di componente del Collegio Sindacale, di Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono incompatibili le cariche di membro elettivo del Collegio Sindacale con le cariche di componente delle Segreterie di R.S.U. e/o di R.S.A., di Componente delle Segreterie sindacali a livello aziendale, a livello di gruppo, a livello territoriale, a livello regionale ed a livello nazionale.
6. I membri del Collegio Sindacale hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 12.
7. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 29 ELEZIONE DEI SINDACI

1. Due sindaci effettivi ed uno supplente nominati dall'Assemblea dei Delegati vengono eletti con le seguenti modalità:
 - a) la votazione avviene su liste di candidati;
 - b) ogni lista è composta da un numero di candidati, Sindaci effettivi e Sindaco supplente, pari ai Sindaci da eleggere;
 - c) possono essere candidati i Soci con i requisiti di cui all'art. 28;
 - d) ogni lista deve essere sostenuta da almeno un quarto più uno dei delegati che compongono - in quanto presenti - l'Assemblea;
 - e) ogni delegato può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
 - f) risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra le liste si provvederà ad una nuova presentazione delle liste e ad una nuova votazione.
2. Il Delegato che viene eletto nel Collegio Sindacale automaticamente decade dalla carica di

Delegato e si provvede pertanto alla sua sostituzione secondo quanto stabilito dall'art. 17.

Art. 30

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente mediante avviso con il relativo ordine del giorno.
2. Dopo tre assenze ingiustificate il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica e viene sostituito dal Sindaco Supplente.

Art. 31

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale elegge nel proprio ambito il Presidente, a maggioranza dei componenti, scegliendolo fra quelli nominati dalle Società del Gruppo FNM.
2. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.
3. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.
4. Spetta in particolare al Collegio Sindacale vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del CRA FNM con il suo scopo.
5. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio di Amministrazione la sua relazione in merito alle risultanze dell'esercizio stesso.

Art. 32

DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2. Le delibere del Collegio Sindacale sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Sindaco designato dal Presidente a sostituirlo.

Art. 33

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il verbale di riunione del Collegio Sindacale è redatto dal Presidente ed è sottoscritto da tutti i Sindaci effettivi.

Art. 34

SOSTITUZIONE DEI SINDACI

1. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti.
2. Nel caso di ulteriore cessazione dalla carica la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione della rispettiva parte di appartenenza.

Art. 35

RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

1. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al CRA FNM, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
2. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

Art. 36

RENDICONTI ANNUALI

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di rendiconto relativo all'esercizio precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Gli avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 37

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato d'accordo dai primi due arbitri. In mancanza di accordo, così come nel caso che una parte non provveda alla nomina di sua competenza entro trenta giorni dalla notifica con raccomandata A.R., la nomina è devoluta al Presidente del Tribunale di Milano.
3. Il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità.
4. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
5. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 38

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea chiamata a modificare lo Statuto è regolarmente costituita, con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati.
2. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri che compongono L'Assemblea dei Delegati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia possibile convocare in via urgente l'Assemblea per l'adozione di modifiche statutarie ovvero qualora l'Assemblea regolarmente convocata sia andata deserta, ha l'obbligo di apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie per evitare un danno al CRA FNM a seguito di eventuali variazioni del quadro normativo

di riferimento, di indicazioni o prescrizioni dei Ministeri competenti allo scopo di adeguare in maniera tempestiva le norme statutarie alla legislazione vigente pro-tempore.

4. Le modifiche in oggetto devono essere convalidate dalla Assemblea dei Delegati nella successiva adunanza con la maggioranza di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere trasmesse, al competente organo di controllo.

Art. 39

SCIoglimento DEL CRA FNM

1. Oltre che per eventuali cause derivanti da disposizioni di legge, il CRA FNM si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del CRA FNM è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei membri che compongono l'Assemblea dei delegati, anche in seconda convocazione.

3. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea dei Delegati, anche in seconda convocazione.

4. In caso di scioglimento del CRA FNM, eventuali eccedenze dovranno essere devolute ad Enti funzionanti in seno alle Società del Gruppo FNM, allo scopo di formare un conto speciale per provvidenze da erogare ai dipendenti delle stesse Società.

Art. 40

NORMA GENERALE

1. Copia di tutti i Regolamenti devono essere costantemente a disposizione dei Soci.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.